



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari
Ordinanza Sindacale
n. 9 del 12/06/2017

OGGETTO: manutenzione e pulizia terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo in tema di tutela dell'incolumità e dell'igiene.

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un adeguata manutenzione delle essenze vegetali da parte dei proprietari e/o dei conduttori di fondi o aree, siti nel territorio comunale, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi di propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna provvede **annualmente** ad approvare con deliberazione di G.R., le Prescrizioni Regionali Antincendio, redatte ai sensi della legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati;

CONSIDERATO che lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, **vige dal 1° giugno al 31 ottobre** di ogni anno;

RITENUTO indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

VISTA la Legge 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTA la Legge 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO l'art. 7 c. 1bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

VISTA la Delibera di Giunta n. 152 del 11/09/2009;

RICHIAMATE le "Disposizioni Regionali Antincendio" che dettano le disposizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente, determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui all'art. 3 c. 3 della L. 353/2000;

ORDINA

- ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di procedere agli interventi di pulizia e manutenzione, di seguito elencati **entro e non oltre il 1° giugno**, e successivamente ogni qualvolta necessario **sino al 31 ottobre di ogni anno**, consistenti in pulizia da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili:

1. **nelle terreni limitrofi a strade pubbliche e/o di pubblico passaggio**, per una fascia di almeno **5 metri**, anche in prossimità di recinzioni comunque costituite;
1. **nei terreni situati nel centro abitato o confinanti con esso**, pulizia radicale di tutta l'area;



2. **nei terreni agricoli**, realizzazione di una fascia parafuoco nei confini e intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a **5 metri**;
 3. **nei terreni siti in aree urbane periferiche**, realizzazione di fasce protettive lungo tutto il perimetro di confine, aventi larghezza di almeno **5 metri**;
- agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere **entro e non oltre il 1° giugno** al taglio del fieno, cespugli, sterpaglie e all'asportazione e conferimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza non inferiore a **3 metri**;
 - ai proprietari e/o gestori di distributori e depositi di carburanti, di legname, di foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, di provvedere **entro e non oltre il 1° giugno** alla realizzazione di idonee fasce di isolamento aventi larghezza di almeno **10 metri**;

DISPONE

che gli abbruciamenti di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati e/o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, **siano consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio.

DISPONE altresì

- che in caso di inottemperanza, salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori saranno puniti, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00; importo modificato con Delibera di Giunta n. 152 del 11/09/2009 e stabilito in euro 250,00.
- La revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia;
- Il rinvio per quanto non previsto nel presente provvedimento, alle Prescrizioni Regionali Antincendio.

DEMANDA

- Al Servizio di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale, il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.
- Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa

INFORMA

Che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Capoterra e ne sarà data pubblicità attraverso il sito Internet www.comune.capoterra.ca.it

AVVERTENZE

In caso di inadempienza il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio in via sostitutiva di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 12/06/2017

IL SINDACO
Francesco Dessì